SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 aprile 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 aprile 1993, n. 107

Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché talune indifferibili modifiche alla disciplina del soggiorno dei cittadini extracomunitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure alternative alla detenzione

1. L'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) nel comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: « primo e secondo periodo»; sono altresì soppresse le parole: «in relazione al luogo di detenzione del condannato»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal procuratore nazionale antimafia, dal questore e dal direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto »;

c) nel comma 3-*bis* sono soppresse le parole: «in relazione al luogo di detenzione o internamento»;

d) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«*3-ter.* Alla concessione della liberazione anticipata e degli altri benefici di cui al comma 1 provvede il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale. Il comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica e il questore di cui ai commi precedenti sono individuati in relazione al luogo in cui ha sede il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza.».

Art. 2.

Lavoro dei detenuti

1. L'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.»;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«*10.* La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma 1 è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui alla seconda parte del comma 10 dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari ».

Art. 3.

Detenzione domiciliare

1. Nel comma 1 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti «tre anni».

Art. 4.

Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche

1. Il comma ottavo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

«L'autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.».

Art. 5.

Limite per l'applicazione di pene sostitutive brevi

1. Nel primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «entro il limite di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di un anno».

Art. 6.

Incompatibilità dei sanitari

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è inserito il seguente:

«A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità previste dal comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.».

2. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, dopo le parole: «presso cui è addetto» sono aggiunte le parole: «, assicurando in ogni caso la sua presenza in istituto per non meno di tre ore giornaliere».

Art. 7.

Servizio sanitario

1. In ciascun capoluogo di provincia, negli ospedali generali, sono riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, dei detenuti e degli internati per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento. Nei capoluoghi in cui esistono più ospedali generali, detti reparti sono istituiti in quello dove vi è una divisione di malattie infettive.

2. Alle cure ed agli accertamenti diagnostici provvede la struttura ospedaliera, mentre alla sicurezza dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti ed agli internati provvede l'Amministrazione penitenziaria, mediante il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 8.

Norme in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«*4.* Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, commi 5 e 5-*bis*, qualora venga proposta e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale.».

2. L'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è così modificato:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis.* Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o detenuti per espiazione di pena per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 423 (incendio), 424, secondo comma (danneggiamento seguito da incendio), 624 (furto) aggravato ai sensi dell'articolo 625, 635, secondo comma (danneggiamento aggravato), 648 (ricettazione) del codice penale, o per uno dei delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, il prefetto competente in relazione al luogo di detenzione dispone l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera. L'espulsione è disposta, su segnalazione dell'Amministrazione penitenziaria o della polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto, al fermo o all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale, dopo che, accertato il possesso di passaporto o di altro documento equipollente o acquisito lo stesso, il prefetto ha altresì ottenuto il nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede o del giudice dell'esecuzione. Il nulla osta è concesso salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.»;

b) nel comma 7, le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 5-*bis*»;

c) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«*12-bis.* L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in ogni caso di mancata esecuzione dell'espulsione.

12-ter. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del presente articolo è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta cessate le suddette esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.».

3. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. — *1.* Lo straniero che si sottrae volontariamente ai controlli di frontiera o ai provvedimenti di respingimento alla frontiera o di espulsione, ovvero che, essendo stato espulso dal territorio nazionale, vi fa rientro senza autorizzazione o vi si trattiene indebitamente, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. La stessa pena si applica allo straniero che non esibisce alla competente autorità amministrativa i documenti di viaggio necessari per l'esecuzione dell'espulsione ovvero che, in mancanza di detti documenti, non comunica alla stessa autorità le informazioni occorrenti per assicurarne l'esecuzione.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è sempre consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale.

4. Il secondo comma dell'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 86 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. All'espulsione disposta a norma del comma 3 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0171

DECRETO-LEGGE 13 aprile 1993, n. 108.

Misure urgenti per l'organizzazione ed il finanziamento della riunione del Consiglio dei Ministri degli affari esteri della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) per il periodo di presidenza italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla organizzazione della riunione del Consiglio dei Ministri degli affari esteri della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, per il periodo di presidenza italiana della medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'organizzazione della riunione di Roma del Consiglio dei Ministri degli affari esteri della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, per il periodo di presidenza italiana, è istituita, per la durata massima di quattordici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una delegazione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

1. Per il funzionamento della delegazione si applica l'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attività della delegazione e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1984; il rendiconto delle spese è presentato entro il termine finale di durata della delegazione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.950 milioni per l'anno 1993 ed in lire 75 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0172

DECRETO-LEGGE 13 aprile 1993, n. 109.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, relative alla completa attuazione della direttiva CEE n. 76/160 ed alla disciplina dei limiti in materia di qualità delle acque di balneazione, anche in base alle facoltà previste dalla predetta direttiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della marina mercantile e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.

2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione.

3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in data 17 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1988.

Art. 2.

1. La regione, che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, ne dà comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.

2. La regione deve altresì indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facoltà di potersene avvalere nel corso della stagione balneare per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione; purché venga immediatamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.

5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 30 aprile 1993 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.

6. Le regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere, indicando altresì gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione.

Art. 3.

1. Le regioni che durante la decorsa stagione balneare hanno messo in atto il programma di sorveglianza di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, per l'elaborazione dei risultati conseguiti nel 1992 possono avvalersi della facoltà di cui al citato articolo 1.

Art. 4.

1. L'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è integrato come segue:

Parametri	Valore limite	Frequenza campioni	Metodo di analisi o di ispezione
6) Colorazione	Assenza di variazione anormale del colore (0)	Bimensile (1)	Ispezione visiva o fotometria secondo gli standards della scala Pt-Co

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

TESINI, *Ministro della marina mercantile*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0173

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 marzo 1993

Disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Ritenuta la necessità di emanare per i pubblici servizi di trasporto effettuati mediante ferrovie in concessione od in gestione commissariale governativa, tranvie e filovie, metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa in sede propria, nonché mediante servizi automobilistici, le disposizioni previste dagli articoli 90, secondo e quarto comma e 91, ultimo comma del suddetto decreto e riguardanti le funzioni ed i requisiti tecnico-professionali fisici e morali delle persone da preporre a tali servizi e la nomina dei sostituti.

Decreta

Art. 1.

Generalità

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per gli impianti in servizio di pubblico trasporto terrestre che, agli effetti delle stesse disposizioni, si suddividono nelle seguenti categorie:

I) Ferrovie in concessione od in gestione commissariale governativa;

II) Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa in sede propria;

III) Tranvie,

IV) Filovie;

V) Autolinee.

2. Nel seguito con la sigla M.C.T.C. viene individuata la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; con la sigla U.S.T.I.F. gli Uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi della Direzione generale M.C.T.C.; con la sigla D.P.R. n. 753/80 è indicato il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 2.

Requisiti del direttore dell'esercizio

1. Per poter espletare le funzioni di direttore dell'esercizio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 753/80, l'interessato deve possedere i seguenti requisiti:

1) Requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) aver assolto gli obblighi di leva;

c) pieno godimento dei diritti politici.

2) Requisiti fisici

a) età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65;

b) requisiti fisici indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

3) Requisiti tecnico-professionali.

laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio della relativa professione, nonché esperienza specifica con mansioni direttive nel settore dei trasporti ad impianti fissi di cui all'art. 1 del presente decreto maturata presso un'azienda esercente o presso la M.C.T.C., per un periodo non inferiore al seguente numero di anni:

anni tre per le categorie III e IV;

anni cinque per le categorie I e II.

Per i servizi automobilistici è richiesta un'esperienza specifica nel settore non inferiore ad anni tre.

4) Requisiti morali:

a) non aver riportato sentenze penali di condanna, né sentenze di cui all'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dall'art. 166 del codice penale, né avere procedimenti penali pendenti;

b) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o altra azienda di trasporto, o decaduto dall'impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Art. 3.

Documentazione per richiedere l'assenso o il nulla osta per la nomina del direttore dell'esercizio

1. Per il rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, per la nomina a direttore dell'esercizio, l'azienda esercente o i competenti organi regionali nel caso di servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali presentano al competente U.S.T.I.F. della M.C.T.C. apposita istanza allegando i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e di iscrizione alle liste elettorali presso il comune di appartenenza.

2) certificato di iscrizione all'ordine professionale, ovvero certificato di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali;

5) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. di appartenenza, relativo al possesso dei requisiti fisici di cui all'allegato 1:

6) documento dal quale risulti la posizione nei confronti degli obblighi militari;

7) *curriculum* delle attività tecnico-professionali precedentemente svolte, corredato da stati di servizio e dalle relative attestazioni;

8) copia della disposizione con la quale il legale rappresentante dell'azienda esercente, in caso di nomina della persona proposta a direttore dell'esercizio per l'impianto o gli impianti di cui trattasi, esplicitamente gli attribuisce i poteri e gli strumenti di cui all'art. 91, secondo comma, del D.P.R. n. 753/80;

9) dichiarazione con la quale l'interessato, in caso di nomina, accetta espressamente l'incarico.

In luogo delle certificazioni di cui ai punti 1), 2), 6), potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. I documenti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) del precedente primo comma, ove prodotti, ovvero le dichiarazioni sostitutive, devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'istanza di cui allo stesso primo comma.

3. Il competente U.S.T.I.F. trasmette la documentazione di cui sopra alla Direzione generale M.C.T.C. esprimendo al riguardo il proprio parere.

Art. 4.

Rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico

1. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni amministrative degli organi statali, l'assenso di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 per la nomina a direttore di esercizio è rilasciato, se sussistono tutti i necessari presupposti stabiliti dal presente decreto, dalla Direzione generale M.C.T.C.

2. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni amministrative degli organi regionali, il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, è trasmesso ai competenti organi regionali, se sussistono tutti i necessari presupposti stabiliti dal presente decreto, dalla Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 5.

Sostituzione del direttore dell'esercizio

1. Quando debba provvedersi alla sostituzione del direttore dell'esercizio di un impianto, per iniziativa dell'azienda esercente, per rinunzia dell'interessato, o per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di età, l'azienda ne dà comunicazione scritta al competente U.S.T.I.F. della M.C.T.C. ed ai competenti organi regionali, per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, almeno sessanta giorni prima della cessazione dell'incarico.

2. Nell'eventualità di revoca dell'assenso o del nulla osta tecnico di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, l'autorità che ha disposto tale revoca fissa altresì il termine di tempo entro il quale deve aver luogo la sostituzione.

3. Entro i termini di tempo indicati ai precedenti primo e secondo comma, l'azienda esercente deve nominare il nuovo direttore dell'esercizio e presentare la documentazione prevista al precedente art. 3 per ottenere l'assenso od il nulla osta tecnico per tale nomina.

4. Il direttore dell'esercizio cessante rimane in carica, con tutte le proprie attribuzioni, sino a quando non sia effettivamente subentrato il nuovo direttore dell'esercizio.

5. L'atto di subentro viene formalizzato mediante apposito verbale di consegna, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal legale rappresentante dell'azienda esercente.

Art. 6.

Sostituto del direttore dell'esercizio

1. Il direttore di esercizio entro trenta giorni dalla sua nomina deve designare, ai sensi dell'art. 91, ultimo comma, del D.P.R. n. 753/80, e previo il benestare dell'azienda esercente, un sostituto di sua fiducia e di pari titolo professionale, al quale affidare temporaneamente le proprie funzioni.

2. Fatto salvo il benestare dell'azienda esercente, la scelta del sostituto del direttore di esercizio di un impianto è lasciata al responsabile giudizio del titolare, che, in relazione a quanto disposto dall'art. 91, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, risponde di tale scelta anche agli effetti della idoneità professionale e della capacità del sostituto ad espletare le funzioni ed i particolari adempimenti ad esso affidati.

3. Della nomina di cui al precedente primo comma, il direttore dell'esercizio dà tempestiva comunicazione scritta al competente U.S.T.I.F. della M.C.T.C. che ne prende atto, nonché ai competenti organi regionali per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta espressamente l'incarico.

4. Salvo casi di forza maggiore, il passaggio della funzione di direttore dell'esercizio dal titolare al sostituto e viceversa, deve ogni volta essere registrato su apposito libro-giornale, a cura di cui subentra all'altro, con l'indicazione del giorno e dell'ora.

Art. 7.

Ascensori e scale mobili

1. La direzione dell'esercizio degli ascensori e scale mobili ed impianti assimilati facenti parte integrante di sistemi di trasporto pubblico esercitati mediante linee delle categorie I e II di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere svolta dal direttore dell'esercizio di questi ultimi, in deroga alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1985 avente titolo «Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri».

Art. 8.

Incompatibilità

1. Fatte salve tutte le incompatibilità derivanti da legge dello Stato, il direttore dell'esercizio può partecipare o accettare incarichi in società costituite a scopo di lucro, previo parere favorevole dell'organo di amministrazione aziendale.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Coloro che, sprovvisti del titolo di studio di cui all'art. 2, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed in base alle precedenti disposizioni in materia, abbiano già ottenuto il gradimento per esercitare le mansioni di direttore di esercizio, possono ottenere conferma dell'assenso o del nulla osta tecnico ad espletare l'incarico, purché l'azienda nomini un assistente tecnico ai sensi dell'art. 90, quarto comma, del D.P.R. n. 753/80 avente il titolo di studio richiesto all'art. 2 (nonché esperienze specifiche nel settore, maturate per periodi non inferiori alla metà rispetto a quelli stabiliti nel citato art. 2).

Al fine della conferma dell'assenso o del nulla osta tecnico predetti, l'azienda entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, deve presentare al competente U.S.T.I.F. della M.C.T.C., apposita istanza su carta legale, allegando la seguente documentazione:

1) documenti comprovanti che l'interessato, ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore, ha effettivamente svolto le funzioni di direttore di esercizio;

2) certificato medico attestante l'idoneità fisica dell'interessato secondo quanto previsto per le visite di revisione nell'allegato 1 al presente decreto;

3) certificato di nascita dell'interessato;

4) copia dell'istanza con la quale è stato chiesto il gradimento sull'assistente tecnico, corredato dalla necessaria documentazione.

2. Sulla base della documentazione esibita, la Direzione generale della M.C.T.C. rilascia il richiesto assenso o nulla osta tecnico.

3. Salvo il caso considerato al precedente comma 1 del presente articolo, sono da intendersi confermati tutti gli assensi dati sulla base della precedente normativa nei confronti dei direttori dell'esercizio già in carica alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 10.

Abrogazioni

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1993

Il Ministro: TESINI

ALLEGATO 1

REQUISITI FISICI PRESCRITTI PER ESPLETARE LE FUNZIONI DI DIRETTORE DELL'ESERCIZIO

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Coloro che aspirano ad espletare le funzioni di direttore dell'esercizio devono possedere sana costituzione, senza menomazioni o mutilazioni degli arti, nonché i requisiti fisici indicati nella tabella seguente.

2. Nelle visite per l'accertamento iniziale dell'idoneità, coloro che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva indicata nella tabella seguente sono giudicati idonei solo se detta acutezza visiva viene raggiunta con l'uso di occhiali con montatura fissa a staffa, muniti delle lenti previste nella tabella stessa.

3. Coloro che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva prescritta hanno l'obbligo, durante l'espletamento delle proprie funzioni sull'impianto, di usare sempre occhiali con montatura fissa a staffa, muniti di lenti adatte.

4. Per coloro che raggiungono il visus naturale di 10/10 in un solo occhio e, complessivamente, raggiungono con l'uso di una lente per l'altro occhio il limite di visus stabilito nella tabella seguente e consentito l'uso di una lente a contatto per l'occhio con ridotta acutezza visiva.

5. Il senso cromatico è da ritenere «soddisfacente», quando risulti accertata la percezione dei colori fondamentali, esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno.

6. Gli accertamenti per stabilire il possesso della percezione auditiva possono essere effettuati con l'acumetria (voce afona o di conversazione), ovvero per mezzo di equivalente accertamento audiometrico.

ALLEGATO 2

Funzione	Vista				Percezione uditiva
	Grado	Acutezza visiva - Correzioni ammesse	Campo visivo	Campo cromatico	
Direttore di esercizio:					
a) visita iniziale in caso di assunzione dall'esterno	14/10 complessivi	Lenti sferiche di valore max di + 4D - 5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3D) Lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata	Normale	Normale	Voce afona a non meno di 8 m da ciascuno orecchio
b) visita iniziale per agenti o dirigenti già in servizio nell'azienda e visite di revisione	6/10 complessivamente o in un solo occhio	Lenti sferiche o cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate di qualsiasi valore diottrico	Normale	Soddisfacente	Voce di conversazione alla distanza di 1 m complessivamente o da un solo orecchio

93A2266

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 marzo 1993.

Aggiornamento delle disposizioni in ordine al controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;

Visti in particolare gli articoli 2, 15 e 16 della citata legge n. 195/1976, che, tra l'altro, stabiliscono: l'obbligatorietà dei controlli ufficiali, a posteriori e mediante sondaggio, delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard, gli obblighi dei responsabili dell'apposizione dei cartellini relativi alle sementi di detta categoria e le conseguenze dei controlli stessi;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, che stabilisce, tra l'altro, le modalità per il reperimento dei campioni di sementi da sottoporre a controllo nonché la possibilità di effettuare prove di laboratorio e di allevamento dei campioni stessi;

Visto l'art. 21 della legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio e che prevede altresì la possibilità di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali;

Visto il decreto ministeriale in data 2 novembre 1976 con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette (enti di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971), con sede in Milano, è stato delegato al controllo ed alla certificazione delle sementi di specie ortive;

Visto l'art. 41 dell'indicata legge n. 1096/1971 e l'art. 2 della predetta legge n. 195/1976 che stabiliscono che per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei compensi tariffari;

Considerato che l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica l'art. 19 del citato regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971, affida al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'emanazione delle disposizioni, amministrative e tecniche, applicative relative ai controlli ed alla certificazione ufficiale;

Viste le disposizioni tecniche applicative relative alla certificazione ufficiale ed al controllo delle sementi di ortaggi emanate in data 27 giugno 1977;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare le disposizioni in ordine al controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard;

A norma dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

Il controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggio, delle sementi di specie di piante ortive appartenenti alla categoria standard, è attuato nel rispetto della normativa vigente e del presente decreto.

Il controllo consiste nell'accertamento della identità e della purezza della varietà. A tale fine sono poste in atto ispezioni presso i responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi ortive di categoria standard, esami di laboratorio e prove di coltura in parcelle.

Art. 2.

Le varietà da sottoporre a controllo devono:

appartenere alle specie elencate nell'allegato n. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, o alle specie, non elencate nel citato allegato n. 3, per le quali siano stati istituiti registri nazionali;

essere iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive o nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi.

Art. 3.

Le specie e le varietà da sottoporre a controllo sono stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta dell'Ente nazionale delle sementi elette.

Art. 4.

L'inizio delle attività di confezionamento delle sementi ortive standard corrisponde alla data del rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri o dell'apposita autorizzazione per la rivendita dei prodotti sementieri.

La fine delle attività di cui al comma 1 corrisponde alla data di cessazione delle attività stesse da parte del responsabile dell'apposizione del cartellino.

Il ciclo annuale delle attività concernenti le sementi ortive standard decorre dal 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 5.

Il responsabile dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi standard deve inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola e ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, e all'Ente nazionale delle sementi elette:

comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, dell'inizio e della fine della propria attività di confezionamento delle sementi ortive standard, specificando gli estremi della licenza di produzione e/o dell'apposita autorizzazione per la rivendita dei prodotti sementieri;

il consuntivo dell'attività svolta nel termine di ogni ciclo annuale e comunque non oltre il 30 luglio di ciascun anno, annotando separatamente le sementi prodotte e quelle riconfenzionate, secondo gli schemi riportati negli allegati n. 1 e n. 2 al presente decreto;

comunicazione, se del caso, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, ultimo paragrafo, concernente la possibilità di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice;

Art. 6.

Il prelevamento dei campioni di sementi da sottoporre al controllo deve essere effettuato presso i responsabili dell'apposizione del cartellino prescritto per le sementi ortive di categoria standard.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Ente nazionale delle sementi elette, può disporre l'effettuazione del controllo presso determinati responsabili dell'apposizione del cartellino.

Art. 7.

L'Ente nazionale delle sementi elette è autorizzato ad effettuare presso i responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi standard:

a) la verifica delle avvenute annotazioni sul registro di carico e scarico;

b) la verifica dell'avvenuto prelevamento nonché della conservazione di un campione, regolarmente etichettato, di ciascun lotto destinato alla commercializzazione;

c) il prelevamento di campioni di sementi da confezioni destinate alla commercializzazione, cartellinate dal responsabile ispezionato;

d) il prelevamento ufficiale dei campioni di sementi tenuti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Detto prelevamento riguarda:

1) i campioni testimoni delle sementi delle varietà per le quali non è prescritta una selezione conservatrice;

2) i campioni di cui alla precedente lettera *b)*

I pesi massimi dei lotti e i pesi minimi dei campioni sono quelli stabiliti nell'allegato 2, lettera *F)*, del regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971, e successive modificazioni.

Art. 8.

I campioni di cui all'art. 7, lettere *c)* e *d)*, punto 2), sono prelevati mediante sondaggio al fine di essere sottoposti al controllo.

I campioni di cui all'art. 7, lettera *d)*, punto 1), possono essere usati come campioni di riferimento per le prove di coltura in parcelle.

L'Ente nazionale delle sementi elette, ai fini della istituzione di prove di coltura in parcelle, può sottoporre i campioni di cui ai precedenti commi ad analisi di laboratorio per l'accertamento della facoltà germinativa, della purezza specifica e della presenza di semi di altre specie di piante.

Art. 9.

L'Ente nazionale delle sementi elette comunica ai responsabili interessati l'elenco dei campioni sottoposti ad analisi di laboratorio e l'elenco dei campioni scelti per l'istituzione di prove di coltura in parcelle nonché gli esiti dei controlli stessi.

Le varietà, i cui campioni non presentino i previsti requisiti di identità e purezza della varietà stessa, possono essere oggetto di un nuovo immediato controllo.

I responsabili interessati possono visitare le parcelle istituite con i loro campioni, previo accordo con l'Ente nazionale delle sementi elette.

L'Ente nazionale delle sementi elette comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola e ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi competente per territorio, l'elenco dei campioni prelevati e gli esiti dei controlli eseguiti.

Art. 10.

A norma dell'art. 16 della legge n. 195/1976, qualora in seguito ai controlli eseguiti sia stata ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una data varietà ai previsti requisiti di identità o di purezza della varietà stessa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, può interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varietà al responsabile della commercializzazione stessa, per un determinato periodo.

Il provvedimento adottato in applicazione di quanto sopra potrà essere revocato non appena abbia a determinarsi, con sufficiente certezza, che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti di identità e di purezza della varietà.

Art. 11.

Le somme dovute dai responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi ortive standard all'Ente nazionale delle sementi elette per le spese di controllo sono determinate sulla base delle tariffe approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 41 della legge n. 1096/1971.

L'Ente nazionale delle sementi elette comunicherà a detti responsabili le somme da essi dovute a titolo di acconto e quelle da versare a saldo.

Art. 12.

Sono abrogate, per la parte concernente le norme relative alle sementi standard, le disposizioni tecniche applicative relative alla certificazione ufficiale ed al controllo delle sementi di ortaggi, emanate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 27 giugno 1977.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO 1

CONSUNTIVO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA RELATIVAMENTE ALLE SEMENTI DI ORTAGGI DELLA CATEGORIA «SEMENTI STANDARD»

NEL PERIODO 1° LUGLIO 19 - 30 GIUGNO 19

Sementi prodotte

Specie e varietà	Numero dei lotti	Moltiplicate in Italia kg	Moltiplicate in Paesi CEE kg	Moltiplicate in Paesi terzi kg	Totale	*Note*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(1) Sono interessate le specie previste nell'allegato n. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, più quelle non previste in detto allegato, per le quali siano stati istituiti registri nazionali. Sono interessate le varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive e quelle iscritte nel «Catalogo comune delle varietà della specie di ortaggi». La denominazione varietale è quella indicata sul cartellino del produttore con precisazione dell'eventuale riferimento ad una determinata selezione conservatrice.

(2) Deve essere indicato il numero totale dei lotti cartellinati per la corrispondente varietà.

(3) Deve essere indicato il peso delle sementi prodotte, moltiplicate in Italia.

(4) Deve essere riportato il peso delle sementi prodotte, moltiplicate in Paesi CEE, con a fianco indicate le sigle automobilistiche dei relativi Stati.

(5) Deve essere riportato il peso delle sementi prodotte, moltiplicate in Paesi terzi, con a fianco indicate le sigle automobilistiche dei relativi Stati; i Paesi terzi interessati sono quelli per i quali non sia stata riconosciuta l'equivalenza dei sistemi di controllo a posteriori.

(6) Deve essere indicato il peso complessivo per varietà.

(7) Eventuali osservazioni e precisazioni.

ALLEGATO 2

CONSUNTIVO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA RELATIVAMENTE ALLE SEMENTI DI ORTAGGI DELLA CATEGORIA «SEMENTI STANDARD»

NEL PERIODO 1° LUGLIO 19 - 30 GIUGNO 19

Sementi riconfezionate

Specie e varietà	Numero dei lotti	Cartellinate in Italia kg	Cartellinate in Paesi CEE kg	Cartellinate in Paesi terzi kg	Totale	*Note*
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)

(1) Sono interessate le specie previste nell'allegato n. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, più quelle non previste in detto allegato, per le quali siano stati istituiti registri nazionali. Sono interessate le varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive e quelle iscritte nel «Catalogo comune delle varietà della specie di ortaggi». La denominazione varietale è quella indicata sul cartellino del produttore con precisazione dell'eventuale riferimento ad una determinata selezione conservatrice.

(2) Deve essere indicato il numero totale dei lotti cartellinati per la corrispondente varietà.

(3) Deve essere indicato il peso delle sementi riconfezionate, già regolarmente cartellinate in Italia.

(4) Deve essere riportato il peso delle sementi riconfezionate, già regolarmente cartellinate in Paesi CEE, con a fianco indicate le sigle automobilistiche dei relativi Stati.

(5) Deve essere riportato il peso delle sementi riconfezionate, già regolarmente cartellinate in Paesi terzi, con a fianco indicate le sigle automobilistiche dei relativi Stati; i Paesi terzi interessati sono quelli per i quali sia stata riconosciuta l'equivalenza dei sistemi di controllo a posteriori.

(6) Deve essere indicato il peso complessivo per varietà.

(7) Eventuali osservazioni e precisazioni.

93A2267

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993

Ulteriori direttive sull'utilizzo dei fondi comunitari e nazionali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine al proficuo utilizzo dei flussi finanziari sia comunitari che nazionali nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione,

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli strumenti finanziari esistenti.

Vista la legge 26 gennaio 1982, n. 11, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1981, n. 677, concernente il contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali, e in particolare l'art. 5;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991);

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente il rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la propria delibera del 2 agosto 1991 concernente talune procedure finalizzate alla migliore utilizzazione dei flussi finanziari comunitari e nazionali;

Vista la propria delibera del 30 dicembre 1992 concernente direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari comunitari e nazionali;

Viste le proprie delibere assunte sulla base dell'art. 3, comma 2, della legge n. 183/1987,

Considerati gli indirizzi del Governo in materia di finanza pubblica e in particolare l'esigenza di assicurare in via prioritaria il finanziamento per quelle iniziative per le quali interviene il cofinanziamento comunitario;

Tenuto conto delle risultanze dei lavori istruttori svolti dal gruppo di lavoro di cui alla propria deliberazione del 2 dicembre 1987,

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica,

Delibera:

Le risorse finanziarie nazionali attribuite ad ogni forma d'intervento, relativamente all'esecuzione di programmi statali e regionali cofinanziati dalla Comunità europea, devono essere impegnate da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, entro il termine di tre mesi decorrente dalla messa a disposizione delle stesse presso l'organismo erogatore, qualora il CIPE nella propria delibera di programmazione finanziaria annuale, assunta ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987, non determini una diversa scadenza.

Si considerano impegnate le disponibilità che hanno dato luogo ad obbligazioni contrattuali e che siano state comunicate al Fondo di rotazione citato in premessa, con la specifica indicazione della scansione temporale della aggiudicazione dei lavori.

In caso di mancato impegno le risorse corrispondenti sono sottoposte a riprogrammazione con le modalità di cui alla propria delibera del 30 dicembre 1992

Roma, 26 marzo 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

93A2268

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993.

Definizione degli aspetti procedurali inerenti l'iniziativa comunitaria «Europa 2000».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari;

Visto in particolare l'art. 2 che dà mandato a questo Comitato di elaborare gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria finalizzata al coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e per assicurare il necessario collegamento con la politica economica nazionale;

Considerato che il documento «Europa 2000» è stato approvato dalla Commissione delle Comunità europee in sede comunitaria il 16 ottobre 1991 ed è stato valutato come un primo passo verso l'elaborazione di uno schema globale atto a favorire la coesione territoriale della Comunità nel suo complesso;

Considerato che le linee di intervento di tale iniziativa comunitaria concernenti lo sviluppo del territorio sono tipicamente plurisettoriali in quanto coinvolgono tutte le attività produttive (agricoltura, industria, energia, trasporti) con riflessi in campo sociale, ambientale, demografico e di assetto urbano, nonché con collegamenti nei settori della ricerca e dell'innovazione;

Considerato che in sede comunitaria per consentire una consultazione regolare e sistematica degli Stati membri è operante il Comitato dello sviluppo del territorio composto da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e da rappresentanti degli Stati membri;

Considerata la necessità di coordinare le azioni di tutte le amministrazioni nazionali interessate a tale iniziativa comunitaria;

Vista la propria delibera del 2 dicembre 1987 con la quale è istituito il gruppo di lavoro interministeriale presso questo Comitato con il compito di procedere all'istruttoria delle questioni da sottoporre al Comitato stesso in base agli articoli 2 e 3 della sopramenzionata legge n. 183/1987;

Delibera:

1. Il gruppo di lavoro di cui alla delibera di questo Comitato del 2 dicembre 1987, è incaricato di esaminare le questioni concernenti l'iniziativa comunitaria denominata «Europa 2000» con la partecipazione ai lavori anche delle amministrazioni che, comunque interessate, non facessero già parte del gruppo stesso

2. Con riferimento all'iniziativa comunitaria menzionata, le amministrazioni, per la parte di propria competenza, formulano, relativamente alle questioni in discussione, proposte sulle posizioni da assumere in sede comunitaria.

3. Gli orientamenti concordati nel citato gruppo di lavoro costituiscono direttiva per la posizione italiana nell'ambito dei lavori del Comitato per lo sviluppo territoriale richiamato in premessa.

4. Le questioni, sulle quali all'interno del gruppo non si raggiungesse un accordo e sulle quali si ritenga comunque necessario un ulteriore approfondimento, formeranno oggetto di specifiche deliberazioni di questo Comitato.

5. Il gruppo di lavoro può acquisire pareri, sulle questioni in discussione, anche presso gli organismi tecnici della pubblica amministrazione, tenuto anche conto che l'individuazione degli ambiti territoriali oggetto di intervento comunitario e delle tipologie di azioni dovrà essere operata in coerenza con le linee generali di programmazione economica e di assetto territoriale.

Roma, 26 marzo 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

93A2269

DELIBERAZIONE 2 aprile 1993.

Riprogrammazione dei programmi cofinanziati dalla Comunità europea per talune regioni del Mezzogiorno in attuazione della deliberazione 30 dicembre 1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Vista la propria delibera del 30 marzo 1989 concernente la proposta italiana relativa al programma per le regioni in ritardo di sviluppo, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento CEE n. 2052/88;

Visto il quadro comunitario di sostegno (obiettivo 1) approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 31 ottobre 1989;

Vista la propria delibera del 12 agosto 1992 concernente il cofinanziamento 1992 per l'obiettivo n. 1 del citato regolamento 2052;

Considerate le scadenze poste dal citato regolamento 2052 ed in particolare l'esigenza di impegnare entro il suo periodo di validità le disponibilità da esso recate all'obiettivo 1 per l'Italia, come definite dal quadro comunitario di sostegno sopra citato, ed in particolare l'asse prioritario «Industria, artigianato e servizi alle imprese»;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (91) 1504/1 del 25 luglio 1991 con cui è stato approvato il programma operativo multiregionale «Industria e servizi»;

Vista la propria delibera del 30 dicembre 1992 concernente il proficuo utilizzo dei fondi comunitari;

Vista la nota della Commissione delle Comunità europee del 31 marzo 1993, concernente la riprogrammazione di alcuni interventi al fine di assicurare l'utilizzo ottimale delle risorse comunitarie,

Considerata la necessità di destinare le risorse programmate, non utilizzabili nei tempi previsti dalle decisioni comunitarie, a favore di iniziative che consentano una pronta eseguibilità degli interventi cofinanziati;

Considerato, in particolare, che per le regioni Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna si rendono disponibili, in quanto non utilizzabili secondo le scansioni previste, stanziamenti per un ammontare complessivo di 226 MECU;

Considerata l'opportunità di destinare tali disponibilità per incentivazioni industriali che rientrano nel programma operativo multiregionale «Industria e servizi», misura 2.1 (sostegno selettivo agli investimenti e all'innovazione delle P.M.I.;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica e degli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

Delibera:

1. Le risorse comunitarie derivanti dalla riprogrammazione di interventi concernenti le regioni Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna — pari a complessivi 226 MECU — sono destinate all'incremento delle disponibilità previste dal programma operativo multiregionale «Industria e servizi» con riferimento alla misura 2.1 (sostegno selettivo agli investimenti ed all'innovazione delle piccole e medie imprese), secondo le indicazioni riportate nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

2. Le risorse comunitarie sono destinate alla concessione di incentivi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 64/1986, a piccole e medie imprese per iniziative industriali nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna, secondo la ripartizione prevista nella seguente tabella:

Regione	Importo concedibile (MECU)	Importo concedibile (Miliardi di lire) (*)
Abruzzo	45	83,890
Campania	80	149,140
Puglia	80	149,140
Sardegna	21	39,150
Totale . . .	226	421.320

(*) Tasso di cambio del mese di marzo (1 ECU = 1.864,24 lire).

Roma, 2 aprile 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

ALLEGATO

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE COMUNITARIE PROVENIENTI DALLA RIPROGRAMMAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI PLURIFONDI REGIONALI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO «INDUSTRIA E SERVIZI» (Misura 2.1 Sostegno selettivo agli investimenti delle PMI).

(valori in miliardi)

	Investimento complessivo	Spesa pubblica (*)			Altre risorse (***)
		Totale	Contributi comunitari FESR (**)	Amministrazioni nazionali Stato	
Abruzzo	349,5	139,8	83,9	55,9	209,7
Campania	619,8	247,9	149,1	98,8	371,9
Puglia	619,8	247,9	149,1	98,8	371,9
Sardegna	163,2	65,3	39,2	26,1	97,9
Totale . . .	1.752,3	700,9	421,3	279,6	1.051,4
Ripartizione % Totale . . .	100%	40%	24%	16%	60%
Spesa pubblica . . .		(100%)	(60%)	(40%)	

N.B. Il contributo del FESR rappresenta il 60% della spesa pubblica presa in considerazione (contributo in conto capitale).

(*) Si considera soltanto il contributo in conto capitale.

(**) Provenienti dalla riprogrammazione delle risorse FESR dei POP regionali.

(***) Le altre risorse sono costituite dal capitale dei privati, i quali possono usufruire di un mutuo a tassi agevolati pari al massimo al 30% dell'importo dell'investimento ossia a circa la metà delle risorse indicate in questa colonna.

93A2270

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 19 gennaio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, relativo al nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in scienze geologiche (tabella XXIV);

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 12 maggio 1992, acquisiti i pareri favorevoli della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione, per il corso di laurea in scienze geologiche;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso, per il suddetto corso di laurea, nella seduta del 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 61 e gli articoli dall'89 al 92, relativi al corso di laurea in scienze geologiche sono soppressi e sostituiti dalla nuova stesura dell'art. 61 e degli articoli dall'89 al 93, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Capo IV

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

Art. 61. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in matematica;

b) la laurea in fisica;

c) la laurea in chimica;

d) la laurea in scienze naturali;

e) la laurea in scienze biologiche;

f) la laurea in scienze geologiche.

La durata degli studi per i corsi di laurea in matematica, in fisica e in scienze naturali è di quattro anni. La durata degli studi per il corso di laurea in chimica è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione. La durata degli studi per il corso di laurea in scienze biologiche è di cinque anni, divisi in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione. La durata degli studi per il corso di laurea in scienze geologiche è di cinque anni, divisi in un triennio di base ed in un biennio di applicazione con distinti indirizzi.

Titolo di ammissione a tutti i corsi di laurea: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Art. 89. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio ed otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno e i seminari.

L'organizzazione didattica per corsi a svolgimento intensivo semestralizzato sarà approvata dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticità e funzionalità, secondo le leggi vigenti.

Art. 90. — *Triennio di base:*

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) istituzioni di matematiche I;
2) istituzioni di matematiche II;
3) fisica sperimentale I;
4) fisica sperimentale II;
5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
6) geochimica;
7) geografia fisica.
8) geomorfologia.
9) mineralogia;
10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato).
11) petrografia;
12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);
13) paleontologia;
14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);
15) geologia I:
16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);
17) geologia II.
18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);
19) rilevamento geologico;
20) fisica terrestre;
21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sarà compito del consiglio di corso di laurea la scelta sia delle modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzate come campagna estiva, sia delle modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni è stabilita dal consiglio di corso di laurea.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Biennio di applicazione

Il biennio di applicazione si articola negli indirizzi sotto riportati

Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti. Le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle discipline attivate dalla facoltà.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi:

A) Indirizzo geologico-paleontologico:

Discipline caratterizzanti:
1) geologia regionale,
2) paleontologia II;
3) micropaleontologia;
4) sedimentologia;
5) geologia stratigrafica.

Discipline facoltative:
1) paleoecologia;
2) paleoclimatologia;
3) paleontologia vegetale;
4) paleobiogeografia;
5) geologia del quaternario;
6) paleontologia del quaternario;
7) geologia strutturale;
8) geologia marina;
9) geologia storica;
10) fotogeologia;
11) paleontologia stratigrafica;
12) stratigrafia;
13) paleontologia dei vertebrati;
14) biostratigrafia;
15) petrografia del sedimentario;
16) mineralogia dei sedimenti;
17) oceanografia;
18) geologia del cristallino;
19) vulcanologia;
20) geologia degli idrocarburi;
21) geofisica marina;
22) idrogeologia;
23) geotecnica.

B) Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico

Discipline caratterizzanti:
1) chimica fisica;
2) cristallografia;
3) petrologia;
4) giacimenti minerari;
5) vulcanologia.

Discipline facoltative:
1) geochimica nucleare;
2) mineralogia dei sedimenti;
3) analisi mineralogiche:
4) mineralogia applicata;
5) prospezioni geochimiche;
6) geotermia;
7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
8) petrografia applicata;

9) geologia regionale;
10) esplorazione geologica del sottosuolo;
11) analisi geochimiche;
12) petrologia del metamorfico;
13) geochimica applicata;
14) cristallochimica;
15) mineralogia sistematica;
16) minerogenesi;
17) geologia dei combustibili fossili;
18) giacimenti di idrocarburi;
19) prospezione geomineraria;
20) prospezioni geofisiche;
21) idrogeologia;
22) geotecnica.

Art. 91. L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto è condizionata dal:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;

superamento del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Art. 92. L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami ed il colloquio di lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea, devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Art. 93 *(Norme transitorie)*. Gli studenti già iscritti all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto potranno completare gli studi previsti dal precedente statuto.

La facoltà e/o il consiglio di corso di laurea stabiliranno le modalità per la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata, comunque, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Quando il corso di laurea sarà adeguato al presente nuovo ordinamento, la sua applicazione avrà inizio per gli studenti iscritti al primo anno di corso, e sarà progressivamente estesa, negli anni accademici seguenti, agli anni di corso successivi al primo.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1989 e nel relativo allegato tabella XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 19 gennaio 1993

Il rettore

93A2271

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 6 febbraio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 novembre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 96 (ex art. 79) (Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia), nel comma *«8. Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica»*,

al corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare, viene aggiunta la disciplina di «cardiochirurgia pediatrica»;

al corso integrato di malattie del sistema endocrino e del metabolismo, viene aggiunta la disciplina di «diabetologia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 6 febbraio 1993

Il rettore

93A2272

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 2 aprile 1993, n. 14/AIPA.

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

A tutti i Ministeri - Gabinetto

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

Al Provveditorato generale dello Stato

Il decreto legislativo di cui all'oggetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1993 detta norme in materia di automazione.

Con la presente circolare si intende fornire chiarimenti sulla prima fase di attuazione del decreto medesimo.

1. Innanzitutto, in riferimento all'importanza della evoluzione organizzativa e procedurale che l'uso delle tecnologie informatiche determina non solo nell'amministrazione pubblica ma in tutto il Paese, si ritiene indispensabile non rallentare il processo di automazione in atto, in attuazione dell'art. 17 del decreto. Pertanto, le amministrazioni che hanno pianificato in materia la loro attività possono procedere nella loro programmata pianificazione, tenendo in conto quanto indicato nell'art. 1 del presente decreto, come segue:

a) per i contratti il cui valore complessivo non sia superiore a L. 300.000.000 IVA inclusa, le amministrazioni sono autorizzate a disporre autonomamente l'acquisizione dei beni e dei servizi senza ulteriori pareri, fornendone comunicazione a questa autorità nel termine di trenta giorni dalle relative stipule dei contratti.

Resta fermo, in base alla vigente normativa, il divieto di frazionare le forniture o di acquisire parti di sistemi che possano trovare completamento in periodi successivi;

b) per i contratti relativi alle acquisizioni di beni e servizi superiori alla somma di 300 milioni di lire la proposta dell'amministrazione dovrà essere trasmessa a questa autorità per il parere, accompagnata da una dettagliata relazione con allegata documentazione conforme alle prassi precedentemente in uso;

c) va segnalato che per l'acquisizione di beni (ivi compresi i pacchetti applicativi), vanno osservate le norme vigenti in materia di contabilità nonché le norme contenute nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

d) per far fronte alle acquisizioni, le amministrazioni provvederanno con i fondi a disposizione, oppure facendo ricorso al Provveditorato generale dello Stato per le somme poste a disposizione delle medesime in materia di automazione. Il Provveditorato generale dello Stato procederà all'acquisizione di quanto richiesto dalle singole amministrazioni seguendo la procedura più sopra indicata. Le spese sostenute dal Provveditorato generale dello Stato saranno poste sul cap. 5045 per la Corte dei conti, sul cap. 5060 per il Consiglio di Stato e sul cap. 5032 per le altre amministrazioni;

e) resta fermo quanto stabilito al comma 3 dell'art. 17 contenente disposizioni speciali in deroga alla procedura di cui al comma 1, alla quale la presente circolare si riferisce.

Le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli enti e alle aziende sottoposte alla loro vigilanza la presente circolare.

Detti enti ed aziende per l'anno 1993 sono autorizzate a disporre autonomamente l'acquisizione di beni e servizi senza richiedere il parere di questa autorità nel rispetto delle norme per essi vigenti e comunque della disciplina introdotta con il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Di tali acquisizioni gli enti ed aziende daranno comunicazione a questa autorità nel termine di trenta giorni dalla stipula dei relativi contratti.

Il Presidente: AMATO

93A2273

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 aprile 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, corso Italia, 25, presso il sig. Paolo Lucchesi (CGIL).

93A2305

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, recante: «Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo».

Il decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, recante: «Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.

93A2289

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare alcune donazioni disposte a favore dello Stato

Con decreto ministeriale 11 novembre 1992, n. 102854, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze al n. 2 in data 13 gennaio 1993 e registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1993, registro n. 9 Finanze, foglio n. 276, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Barge (Cuneo) con atto 15 dicembre 1987, n. 9809 di repertorio, a rogito dott. Carlo Arese, notaio in Barge, di un appezzamento di terreno di mq 2000 destinato alla costruzione di un edificio da adibire a sede della caserma del Corpo forestale dello Stato.

Con decreto ministeriale n. 102401 dell'11 novembre 1992, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze al n. 7 in data 29 gennaio 1993 e registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1993 al registro n. 12 Finanze, foglio n. 259, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato, disposta dal comune di Como con atto del 3 ottobre 1986, n. 23975 di repertorio, a rogito dott. Carmelo Varriea, notaio in Como, di un area di mq 2880 sita in Como, località Sagnino, da destinare alla costruzione di una caserma per l'Arma dei carabinieri.

93A2274

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni alla produzione farmaceutica

Con decreto ministeriale n. 745 del 20 marzo 1993 è stata revocata, su rinuncia, alla società Istituto chemioterapico S.p.a. ICT, con sede legale in via G. Morigi, 45, Piacenza, codice fiscale n. 07704130157, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e farmaci preconfezionati prodotti industrialmente nello stabilimento farmaceutico sito in via G. Morigi, 45, Piacenza.

Con decreto ministeriale n. 748 del 24 marzo 1993 è stata revocata, su rinuncia, alla società Sitea S.p.a., con sede legale in via Pacconi, 127, Porcari (Lucca), codice fiscale n. 00143820462, l'autorizzazione ad effettuare operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in via Pacconi, 127, Porcari (Lucca).

93A2275

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 i poteri conferiti all'avvocato Giuseppe Mercanti, commissario governativo della società cooperativa «Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario - Co.Re.Zoo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Venezia-Mestre, sono stati prorogati fino al 20 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 i poteri conferiti al dott. Alberto Vaccari, via Marsala, 44 Lodi (Milano), commissario governativo della società cooperativa edilizia «Ponte nuovo 1° a r.l.», con sede in Magenta (Milano), sono stati prorogati fino al 20 settembre 1993.

93A2276

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. Centro padano interscambio merci - Ce.P.I.M., in Fontevivo, ad istituire e gestire un magazzino generale di deposito per merci varie.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1993, sono state concesse le autorizzazioni ad istituire e gestire un magazzino generale di deposito per merci varie alla S.p.a. Centro padano interscambio merci - Ce.P.I.M., con sede in Fontevivo (Parma).

93A2277

Provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto distrettuale 10 novembre 1992, dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova, alla società S.I.E.M. S.r.l., con sede in Goito (Mantova), via Statale n. 219, è stata prorogata per la durata di anni quindici, a decorrere dal 24 novembre 1992, la concessione mineraria di bentonite e terre da sbianca denominata «Consolaro», sita in territorio dei comuni di S.G. Ilarione, Vestenanova (Verona) e Chiampo (Vicenza).

Con decreto distrettuale 19 dicembre 1992, dell'ingegnere capo regg. del distretto minerario di Torino, alla società Minerali industriali S.r.l., con sede legale ed amministrativa in Novara, via A. Righi n. 27, è stata conferita la concessione mineraria per feldspati ed associati, denominata «Fornatta», sita in territorio del comune di Curino, provincia di Vercelli, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

93A2278

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 14 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 14 aprile 1993

Dollaro USA	1531,62
ECU	1880,52
Marco tedesco	965,53
Franco francese	285,56
Lira sterlina	2387,03
Fiorino olandese	859,16
Franco belga	46,91
Peseta spagnola	13,404
Corona danese	251,72
Lira irlandese	2357,01
Dracma greca	7,076
Escudo portoghese	10,406
Dollaro canadese	1211,25
Yen giapponese	13,170
Franco svizzero	1053,75
Scellino austriaco	137,19
Corona norvegese	227,38
Corona svedese	207,33
Marco finlandese	275,97
Dollaro australiano	1105,06

93A2312

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1993, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 358, l'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 105.224.610, disposta in suo favore dal comitato promotore del premio scientifico Edoardo Ruffini.

93A2279

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Primavera Palmanova - Soc. coop. a r.l.», in Cervignano del Friuli, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 931 del 4 marzo 1993 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile della «Cooperativa edilizia Primavera Palmanova - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, costituita il 15 luglio 1985 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Cervignano del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Reti 4.

93A2280

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B

FORLI
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M D Pellegrini e D Ebb S n c
Corso Umberto I 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

LECCE
Libreria MILELLA
della Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V Emanuele 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27

LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5 7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto 22

PADOVA
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742 43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari - annuale	**L. 345.000**
	- semestrale	**L. 188.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale - annuale	**L. 63.000**
	- semestrale	**L. 44.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee - annuale	**L. 193.000**
	- semestrale	**L. 105.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali - annuale	**L. 63.000**
	- semestrale	**L. 44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni - annuale	**L. 193.000**
	- semestrale	**L. 105.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali - annuale	**L. 664.000**
	- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189